

*“DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE
ED AL GIUDICE DI PACE”
(LIBRO I^o - TITOLO I^o)*

Si è detto in precedenza che tra i vari uffici giudiziari quello che si è rivelato più efficiente, è il pretore anche a causa della snellezza del rito.

La legge n. 354/91 sul giudice di pace ha portato parecchio disordine nella disciplina perché, pur mantenendo formalmente unito il titolo II^o concernente il processo avanti il pretore ed il giudice di pace, ha soppresso gran parte delle disposizioni comuni di cui al capo I^o che ha trasferito come speciali per il rito avanti il giudice di pace.

In tal modo il procedimento avanti il pretore risulta identico a quello che si svolge avanti il tribunale, con la esclusione di poche eccezioni, e cioè al di là del rinvio di cui all'art. 311 c.p.c.

Ciò è suscettibile di tradursi in un appesantimento ed in una minore efficienza della procedura.

Si propone di ripristinare lo schema pre-vigente, dando spazio alle disposizioni comuni dei processi avanti il pretore ed il giudice di pace, e conservando la specialità a quelle poche norme differenziali che sono specifiche del distinto procedimento avanti l'uno o l'altro giudice.

Ciò si appalesa ragionevole nel caso vengano adottate misure di deflazione del contenzioso avanti il tribunale,

per le dimensioni dello stesso raggiunte, con la introduzione di una fase iniziale di libero scambio degli scritti difensivi.

Appare preferibile conservare nei procedimenti avanti il pretore ed il giudice di pace, il sistema della citazione ad udienza fissa e contemplare un minore rigore nelle preclusioni e nelle ipotesi di estinzione. Ciò a differenza dei procedimenti avanti il tribunale.

Si propone il riordino della disciplina vigente e la soppressione della necessità della rimessione al tribunale per la decisione sulla querela di falso, a favore di un accertamento incidentale del giudice della causa *quoad effectus*.

CRITERI DIRETTIVI PROPOSTI

- La disciplina dovrebbe essere ispirata ai seguenti criteri:
- Adottare come regole comuni dei procedimenti avanti il pretore ed il giudice di pace quelle che ora appaiono riservate solo a quest'ultimo e riordinare le norme del titolo.
 - Fissare come termini dilatori liberi intercorrenti tra la notifica e la prima udienza di comparizione e trattazione, 15 giorni se il luogo è compreso nella circoscrizione del tribunale, 20 se nell'ambito della Corte d'Appello, 30 se di altra Corte d'Appello, 60 giorni se in altro Stato, con facoltà in questo ultimo caso di riduzione alla metà se la causa richiede pronta spedizione.
 - Limitare al giudice di pace la necessità della comparizione personale delle parti davanti al giudice e quindi del loro interrogatorio e della necessità del tentativo di conciliazione. Possibilità che tale comparizione sia ordinata dal pretore nel giudizio avanti a lui pendente e nel caso che la ritenga utile.
 - Soppressione della limitazione prevista dall'art. 320 - 5° comma del rinvio per una sola volta per deduzioni integrative.
 - Eliminazione della necessità della rimessione al tribu-

DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE

nale per la querela di falso, stante il carico di lavoro di questo ufficio e non sembrando ciò necessario perché la pronuncia è emanata incidenter tantum quoad effectus.

Norma da modificare: art. 313 c.p.c.

- Estensione anche al processo avanti il giudice di pace delle formalità di discussione e decisione previste dagli artt. 314, 315 solo per il processo avanti il pretore.